



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

ORDINANZA n. 34 del 9/6/2020.

OGGETTO: MISURE URGENTI SULLA MOBILITÀ DELLE PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELLE EPIDEMIA DA COVID-19.
RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia COVID-19;

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

- con D.P.C.M. in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- il Presidente della Regione Molise ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020, n. 2 del 26/02/2020 e n. 3 dell'8/3/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, nonché la n. 17 del 4.4.2020 concernente ulteriori specifiche misure per il territorio del Comune di Venafro, nonché la n. 31 del 17/5/2020;

- con D.P.C.M. in data 08/03/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 10/4/2020 e 26/4/2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

- con D.P.C.M. del 17 maggio 2020 sono state disposte ulteriori previsioni per contenere il contagio da COVID-19;

- con ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 32 del 28/5/2020 sono state disposte ulteriori previsioni sulla ripresa delle attività, ivi compreso il commercio al dettaglio su aree pubbliche;

RICHIAMATO CHE con propria ordinanza n. 12 del 10/3/2020, successivamente prorogata, si disponeva la sospensione dello svolgimento dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato.



DATO ATTO che i mercati settimanali sono stati di fatto sospesi e, comunque, non si sono svolti nelle giornate del 3 e 6 giugno 2020, per le ragioni già indicate nell'ordinanza sindacale n. 12 del 10/3/2020 e successive analoghe;

VISTO CHE le disposizioni da ultimo intervenute consentono lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel rispetto di misure limitative di prevenzione del rischio di contagio e demandando ai Comuni la specifica regolamentazione in base alle situazioni concrete delle aree interessate;

CONSIDERATO che l'attuale area in cui si svolgono i mercati settimanali del mercoledì e del sabato (corso Molise e via S. Andrea) presenta caratteristiche peculiari, in termini di articolazione, estensione, conformazione e promiscuità con aree residenziali e pertinenze di civili abitazioni, tali da rendere necessario disciplinare lo svolgimento dei mercati in maniera differente rispetto all'ordinarietà, onde consentire di evitare assembramenti e confusione tra residenti e frequentatori dei mercati, nonché onde evitare che le attività mercatali ostacolino il libero accesso alle civili abitazioni, con conseguenti difficoltà e, comunque, problematiche in ordine al mantenimento della distanza interpersonale, anche in ragione dell'impossibilità di ampliamento dell'area mercatale;

RITENUTO, a tal fine, per ragioni di tutela della salute pubblica nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica nazionale, che i mercati settimanali possano essere riavviati nel rispetto di specifiche disposizioni, ulteriori rispetto a quelle sancite nelle linee guida di cui all'allegato 17 al D.P.C.M. 17/5/2020 e allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 32 del 28/5/2020, e che prevedano:


- maggiore distanziamento tra i posteggi;
- riduzione dell'estensione superficiale di ciascun posteggio;
- conseguente rideterminazione dei posteggi, con diversa localizzazione e/o eliminazione di alcuni di essi, anche per garantire percorsi riservati al transito pedonale e veicolare dei residenti, diversi da quelli utilizzati dagli operatori economici e dai frequentatori del mercato, e conseguente assegnazione dei posteggi agli operatori economici, con preferenza di assegnazione di posteggi collocati in posizione più prossima possibile rispetto a quelli già occupati e, in subordine, ove ciò non sia possibile, ricorrendo ai criteri ordinariamente previsti;
- sospensione della vendita di beni usati, avvalendosi della facoltà prevista nelle linee guida di settore;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare i mercati settimanali, in via provvisoria nell'ambito dell'attuale emergenza epidemiologica nazionale, sulla base delle disposizioni indicate in dispositivo, sancite per ragioni di tutela della salute pubblica tenuto conto delle specifiche situazioni caratterizzanti i mercati settimanali del mercoledì e del sabato e le peculiarità delle aree dagli stessi interessate;

RICHIAMATO, altresì, che con propria ordinanza n. 36 del 28/5/2020 si è disposta la sospensione dello svolgimento degli eventi civili (tra cui festa e fiera) connessi ai festeggiamenti religiosi in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria, che si svolgeranno il 16, 17 e 18 giugno 2020;

RITENUTO, per l'effetto, di dovere disporre anche la sospensione del mercato settimanale per il giorno 17 giugno 2020, per tutte le ragioni indicate nell'ordinanza n. 36 del 28/5/2020;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'attuale fase emergenziale, si rende opportuno istituire la figura del Responsabile dello svolgimento del mercato, incaricato di vigilare sul rispetto delle relative disposizioni (sia ordinarie sia contenute nella presente ordinanza), di porre in essere ogni attività e/o adempimento a tal fine necessari, di segnalare eventuali violazioni al competente



Settore e di sanzionarle (ove a ciò abilitato secondo i propri compiti di ufficio), demandando al Responsabile della Polizia Locale gli adempimenti conseguenti;

DATO ATTO che il sottoscritto nonché personale della Polizia Locale e del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio-SUAP hanno effettuato diversi sopralluoghi presso l'area interessata dallo svolgimento dei mercati settimanali, onde verificare in loco gli effetti e la effettiva dislocazione delle possibili alternative per la riattivazione dei mercati;

VISTI il piano di sicurezza predisposto dal R.S.P.P. ing. Andrea Girardi e la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio-SUAP;

RITENUTO, pertanto, di consentire la riapertura dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, oltre a quelle ulteriori ordinariamente previste, se e in quanto compatibili con le presenti;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTA la legge n. 225/1992;


VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 e, in particolare, l'art. 12;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;

ORDINA

A) per le motivazioni di cui in premessa, che si approvano, nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica nazionale e fino a diverso provvedimento, lo svolgimento dei mercati settimanali del mercoledì e del sabato è disciplinato integrativamente come segue:

1. sono approvate le due planimetrie costituenti allegati n. 1 e n. 2 alla presente ordinanza, riferite, rispettivamente, all'organizzazione del mercato del mercoledì e del mercato del sabato, recanti la indicazione dei posteggi e la loro destinazione alle diverse tipologie di attività, dei varchi di ingresso e di uscita, della collocazione dei servizi igienici, delle aree destinate a percorsi di transito pedonale e/o veicolare per i residenti e di quelle adibite a transito dei frequentatori dei mercati;
2. in entrambi i mercati del mercoledì e del sabato è sospesa la vendita di beni usati;
3. l'accesso alle aree mercatali da parte degli operatori economici è consentito a partire dalle ore 7:00;
4. la vendita al pubblico avverrà a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 13.00;
5. in corrispondenza del varco di accesso dovrà essere garantita un'area di attesa, che consenta il formarsi di un eventuale coda ordinata;
6. all'interno dell'area mercatale dovranno essere osservate le seguenti regole:
 - a. sia gli operatori sia i clienti dovranno sempre utilizzare mascherine;
 - b. dovrà essere sempre mantenuta tra i frequentatori e tra gli stessi e gli esercenti e loro collaboratori la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che, in base alle vigenti disposizioni, non siano soggette all'obbligo di distanziamento interpersonale;
 - c. la distanza interpersonale di almeno 1 metro dovrà essere mantenuta anche in tutte le attività e le loro diverse fasi;
 - d. nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, ciascuno di essi dovrà obbligatoriamente disinfettarsi le mani con uso di sostanze idroalcoliche messe a disposizione degli operatori economici o in



alternativa, dovrà utilizzare guanti monouso, messi a disposizione da parte degli operatori economici;

- e. è vietato da parte dei clienti toccare o manipolare i prodotti alimentari;
- f. i clienti non dovranno attardarsi negli acquisti e dovranno impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine;

7. gli operatori dovranno:

- a. pulire e disinfettare tutte le attrezzature prima dell'avvio della vendita;
- b. utilizzare guanti monouso o, in alternativa, igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzioni idroalcoliche;
- c. tenere guanti monouso o, in alternativa, soluzioni idroalcoliche a disposizione dei clienti sui banchi di rivendita e accanto ai sistemi di pagamento;
- d. mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro con gli altri esercenti, con i propri collaboratori e con i clienti, in ogni fase, ivi comprese quelle di carico e scarico;
- e. tenere sempre a disposizione dei clienti cestini in cui gettare guanti e/o mascherine monouso, che dovranno essere, poi, condotti con sé, e non lasciati per strada;

8. la presenza di persone all'interno del mercato dovrà essere in numero tale da evitare assembramenti che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, dovendosi limitare gli ingressi ove tale distanza non possa essere concretamente rispettata in ragione del numero di clienti presenti;

9. è istituita la figura del Responsabile dello svolgimento del mercato, con i compiti di cui in premessa, ed è demandato al Responsabile della Polizia Locale di individuare l'agente che dovrà avere tale specifica responsabilità, con possibilità di conferire l'incarico anche a n. 2 agenti, in ogni caso tenendo conto, nella scelta, dei compiti già espletati in precedenza nell'ambito dell'organizzazione e della gestione del mercato;

10. le ulteriori disposizioni in materia di mercati settimanali, ordinariamente previste, restano applicabili, se e in quanto compatibili con le presenti;

B) è sospeso il mercato settimanale del giorno 17/6/2020.

DISPONE


che i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, se il fatto non sia diversamente sanzionato dalle disposizioni ordinariamente vigenti in materia di mercati.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, assicurando la massima divulgazione con ogni idonea modalità.

Gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Locale sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto è comunicato al Prefetto di Isernia, al Questore di Isernia, al Presidente della Regione Molise, all'ASREM, al Comando Compagnia Carabinieri di Venafro, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio-SUAP.

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio-SUAP e il Responsabile della Polizia Locale, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricati di curare tutti gli adempimenti conseguenti, necessari alla riapertura dei mercati settimanali a partire da mercoledì 10/6/2020, se del caso avvalendosi del supporto delle associazioni di volontariato di protezione




civile, i cui rappresentanti fanno parte del C.O.C., stante la natura ed efficacia della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i., o al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg.

Venafro, addì 9 giugno 2020.


 **IL SINDACO**
Avv. Alfredo Ricci






COMUNE DI VENAFRO
Cotso Molise

PLANIMETRIA AREA MERCATALE DEL MERCOLEDÌ




LEGENDA	
—	PERCORSO OBBLIGATORIO ENTRATA/USCITA DALL'AREA MERCATALE
—	PERCORSO RESIDENTI
—	PERCORSO MERCATO
	BAGNI PUBBLICI
	PRESA IDRICA





COMUNE DI VENAFRO
Corso Molise

PLANIMETRIA AREA MERCATALE DEL SABATO



LEGENDA	
—	PERCORSO OBBLIGATORIO ENTRATA/USCITA DALL'AREA MERCATALE
—	PERCORSO RESIDENTI
—	PERCORSO MERCATO
	BAGNI PUBBLICI
	PRESA IDRICA
A	STAND ALIMENTARI

